

SENATO DELLA REPUBBLICA

POLITICHE DELL'UNIONE EUROPEA (14^a)

MERCOLEDÌ 13 APRILE 2016

181^a Seduta (antimeridiana)

Presidenza del Presidente

CHITI

Interviene il sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri Gozi.

La seduta inizia alle ore 8,20.

IN SEDE REFERENTE

(2228) Disposizioni per l'adempimento degli obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea - Legge europea 2015

(Seguito dell'esame e rinvio)

Prosegue l'esame del disegno di legge in titolo, sospeso nella seduta del 6 aprile.

Il senatore **MOLINARI** (*Misto*) fa proprio il subemendamento 1.9/1.

Il Relatore e il Rappresentante del Governo esprimono parere contrario al subemendamento 1.9/1.

Dopo un intervento in dichiarazione di voto della senatrice **FATTORI** (*M5S*), la quale evidenzia come il subemendamento miri a rafforzare i presidi sanzionatori contro la violazione della normativa, il **PRESIDENTE**, accertata la presenza del prescritto numero di senatori, pone in votazione il subemendamento 1.9/1, che risulta respinto.

Previo parere favorevole del Relatore e del Governo, posto ai voti, l'emendamento 1.9 è approvato.

Il **PRESIDENTE** dà atto del parere contrario della 5^a Commissione ex articolo 81 della Costituzione sull'emendamento 10.2 (testo 2).

Il Rappresentante del Governo si rimette al relatore, che esprime parere favorevole.

La senatrice **FATTORI** (*M5S*) esprime il suo voto favorevole, mentre la senatrice **GUERRA** (*PD*) preannuncia il suo voto di astensione.

Il **PRESIDENTE** quindi, non partecipando alla suddetta votazione, mette ai voti l'emendamento 10.2 (testo 2), che risulta approvato.

Dichiara conseguentemente assorbito l'emendamento 10.5.

Il senatore **SONEGO** (*PD*) propone il ritiro di tutti gli emendamenti e subemendamenti relativi al settore marittimo, al fine di svolgere un adeguato approfondimento della questione.

Il Relatore condivide la necessità di un ulteriore approfondimento, ma reputa conveniente procedere al respingimento "tecnico" in Commissione degli emendamenti e subemendamenti suddetti, al fine di permettere la loro ripresentazione in Assemblea.

Il senatore **CANDIANI** (*LN-Aut*) condivide la proposta del Relatore, sollecitando altresì un chiarimento sulle implicazioni di queste votazioni per il settore interessato.

Il Governo si dichiara favorevole al respingimento "tecnico" degli emendamenti e subemendamenti concernenti il settore marittimo.

Dopo un ulteriore intervento del senatore **SONEGO** (*PD*), volto a ribadire la necessità di approfondimenti ulteriori, la Commissione, con distinte e successive votazioni, respinge l'emendamento 13.1, i subemendamenti 13.3/1 e 13.3/2, quest'ultimo fatto proprio dal senatore **BATTISTA** (*Aut (SVP, UV, PATT, UPT)-PSI-MAIE*), nonché l'emendamento 13.3.

Successivamente, previo parere favorevole del Relatore e del Rappresentante del Governo, la Commissione approva l'emendamento 14.0.3.

In riferimento alla questione sui tartufi, trattata con il subemendamento 14.0.4/1 e l'emendamento 14.0.4, il senatore **CANDIANI** (*LN-Aut*) chiede delucidazioni in merito alle implicazioni fiscali degli stessi e in merito ad eventuali iniziative analoghe all'esame dell'altro ramo del Parlamento.

Il Rappresentante del GOVERNO ricorda come il tema sia stato adombrato nel corso dell'esame del disegno di legge di delegazione europea, ma senza che esso abbia trovato riscontro in una proposta normativa, peraltro verosimilmente inammissibile. Esprime quindi un parere contrario sul subemendamento 14.0.4/1 e favorevole sull'emendamento 14.0.4, chiedendo inoltre al relatore di modificare la rubrica dello stesso con un richiamo al caso EU Pilot 8123/15/TAXU.

Il Relatore esprime parere contrario sul subemendamento 14.0.4/1 e riformula nel senso auspicato dal Governo l'emendamento 14.0.4 in un nuovo 14.0.4 (testo 2), evidenziando altresì che con esso si riduce l'IVA applicata alle cessioni di tartufi dal 22 al 10 per cento.

La Commissione, quindi, con distinte votazioni, respinge il subemendamento 14.0.4/1 e approva l'emendamento 14.0.4 (testo 2).

Successivamente, la Commissione respinge il subemendamento 15.2/1, fatto proprio dal senatore **BATTISTA** (*Aut (SVP, UV, PATT, UPT)-PSI-MAIE*), e gli emendamenti 15.2, 15.3 e 15.4, concernenti il settore marittimo.

Non essendo ancora pervenuto il parere della Commissione bilancio sugli emendamenti e subemendamenti riferiti all'attuazione della direttiva sulle vittime di reato, il **PRESIDENTE**, previo parere favorevole del Rappresentante del Governo, mette in votazione distintamente gli emendamenti 21.1 (testo 2) e 21.2, che risultano approvati.

Il **PRESIDENTE** dà atto che il subemendamento 21.0.2/1 è stato ritirato.

Previo parere favorevole del Governo, con distinte votazioni, sono quindi approvati gli emendamenti 21.0.2 e Tit. 1.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

La seduta termina alle ore 9,05.

EMENDAMENTI AL DISEGNO DI LEGGE
N. 2228

Art. 1

1.9

IL RELATORE

Accolto

Al comma 1, dopo la lettera b), aggiungere la seguente:

«b-bis) all'articolo 7, comma 3, le parole: "La violazione del divieto di cui ai commi 1 e 2" sono sostituite dalle seguenti: "La violazione delle disposizioni di cui al comma 1, ferma restando l'applicazione delle sanzioni previste dalla normativa vigente a carico di altri operatori, comporta l'applicazione al titolare del pubblico esercizio di una sanzione amministrativa da euro 2.000 a euro 16.000 e la confisca del prodotto. La violazione del divieto di cui al comma 2".»

Art. 10

10.2 (testo 2)

GRANAIOLO, BERTUZZI, PIGNEDOLI, ALBANO, FASIOLO, GATTI, RUTA, SAGGESE, VALENTINI, PADUA, CANDIANI, URAS, LIUZZI, AMIDEI

Accolto

Al comma 1, sostituire la lettera b) con le seguenti:

«b) alla Tabella A, parte II-bis, dopo il numero 1) è inserito il seguente:

«2) basilico, rosmarino e salvia, freschi, destinati all'alimentazione; piante allo stato vegetativo di basilico, rosmarino e salvia (v.d. ex 12.07);

b-bis) alla Tabella A, parte III, il numero 38-bis è abrogato.»

Consequentemente, dopo il comma 1 aggiungere i seguenti:

«1-bis. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo, valutati in euro 1 milione a decorrere dall'anno 2016, si provvede mediante le maggiori entrate di cui al comma 1-ter.

1-ter. I regimi di esenzione, esclusione e favore fiscale, di cui all'allegato C-bis del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, con l'esclusione delle disposizioni a tutela dei redditi di lavoro dipendente e autonomo, dei redditi da pensione, della famiglia, della salute, delle persone economicamente o socialmente svantaggiate, del patrimonio artistico e culturale, della ricerca e dell'ambiente, sono ridotti in misura tale da conseguire maggiori entrate non inferiori a 1 milione di euro annui a decorrere dall'anno 2016. Con uno o più decreti del Ministro dell'economia e delle finanze, da emanare ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono stabilite le modalità tecniche per l'attuazione del presente comma con riferimento ai singoli regimi di esenzione, esclusione e favore fiscale interessati».

Art. 14

14.0.3

IL RELATORE

Accolto

Dopo l'articolo 14, inserire il seguente:

«Art. 14-bis.

(Attuazione della direttiva (UE) 2015/2060 del Consiglio, del 10 novembre 2015, che abroga la direttiva 2003/48/CE in materia di tassazione dei redditi da risparmio sotto forma di pagamenti di interessi)

1. Il decreto legislativo 18 aprile 2005, n. 84, di attuazione della direttiva 2003/48/CE in materia di tassazione dei redditi da risparmio sotto forma di pagamenti di interessi è abrogato a decorrere dal 1° gennaio 2016.

2. Gli obblighi previsti dall'articolo 1, commi 1 e 3, del decreto legislativo 18 aprile 2005, n. 84, continuano ad applicarsi fino al 30 aprile 2016.

3. Le disposizioni dell'articolo 6 del decreto legislativo 18 aprile 2005, n. 84, continuano ad applicarsi per le informazioni relative all'anno 2015.

4. Le comunicazioni di informazioni relative ai pagamenti di interessi effettuati nell'anno 2015 vanno effettuate entro il 30 giugno 2016, ai sensi dell'articolo 7 del decreto legislativo 18 aprile 2005, n. 84.

5. Gli obblighi di rilascio dei certificati di cui all'articolo 9, comma 1, del decreto legislativo 18 aprile 2005 n. 84, si applicano fino al 31 dicembre 2016.

6. Le disposizioni dell'articolo 10 del decreto legislativo 18 aprile 2005, n. 84, continuano ad applicarsi con riguardo alla ritenuta alla fonte applicata nel 2016 e negli anni precedenti».

14.0.4 (testo 2)

IL RELATORE

Accolto

Dopo l'articolo 14, inserire il seguente:

«Art. 14-bis.

(Modifiche al trattamento fiscale delle attività di raccolta dei tartufi. Caso EU Pilot 8123/15/TAXU)

1. All'articolo 1, comma 109, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, sono apportate le seguenti modificazioni:

- a) il primo e il secondo periodo sono abrogati;
- b) al terzo periodo le parole: "dilettante od" sono soppresse.

2. Al decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, dopo l'articolo 25-ter è inserito il seguente:

"Art. 25-quater.

(Ritenuta sui compensi corrisposti ai raccoglitori occasionali di tartufi)

1. I soggetti indicati nel primo comma dell'articolo 23 applicano ai compensi corrisposti ai raccoglitori occasionali di tartufi non identificati ai fini dell'imposta sul valore aggiunto, in relazione alle cessioni di tartufi, una ritenuta a titolo d'imposta, con obbligo di rivalsa. La suddetta ritenuta si applica all'aliquota fissata dall'articolo 11 del testo unico delle imposte sui redditi, e successive modificazioni, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, per il primo scaglione di reddito ed è commisurata all'ammontare dei corrispettivi pagati ridotto del 22 per cento a titolo di deduzione forfetaria delle spese di produzione del reddito."

3. Alla tabella A, parte III, allegata al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, sono apportate le seguenti modifiche:

- a) dopo il n. 20) è aggiunto il seguente: "20-bis) tartufi freschi, refrigerati o presentati immersi in acqua salata, solforata o addizionata di altre sostanze atte ad assicurarne temporaneamente la conservazione, ma non specialmente preparati per il consumo immediato;"
- b) al n. 21) le parole: ", esclusi i tartufi," sono soppresse;
- c) al n. 70) le parole: "(esclusi i tartufi)" sono soppresse.

4. Le disposizioni del presente articolo si applicano alle operazioni effettuate a partire dal sessantesimo giorno successivo a quello dell'entrata in vigore della presente legge.

5. Alle minori entrate derivanti dal presente articolo, valutate in 1.410.000 euro per l'anno 2016, in 1.960.000 euro per l'anno 2017 e in 2.220.000 euro a decorrere dall'anno 2018, si provvede mediante riduzione del Fondo per il recepimento della normativa europea, di cui all'articolo 41-bis della legge 24 dicembre 2012, n. 234.»

Art. 21

21.1 (testo 2)

IL RELATORE

Accolto

Dopo il comma 1, aggiungere i seguenti:

«1-bis. All'articolo 48 della legge 24 dicembre 2012, n. 234:

1) al comma 1, le parole: "adottate in data successiva alla data di entrata in vigore della presente legge" sono soppresse;

2) il comma 2 è sostituito dal seguente:

"2. A seguito della notifica di una decisione di recupero di cui al comma 1, entro quarantacinque giorni dalla data di notifica, il Ministro competente per materia, con proprio decreto, individua, ove necessario, i soggetti tenuti alla restituzione dell'aiuto, accerta gli importi dovuti e determina le modalità e i termini del pagamento. Nel caso di più amministrazioni competenti il Presidente del Consiglio dei ministri nomina, con proprio decreto, entro quindici giorni dalla data di notifica della decisione di recupero, un Commissario straordinario, da individuarsi all'interno delle amministrazioni che hanno concesso gli aiuti oggetto della decisione di recupero o di quelle territorialmente interessate dalle misure di aiuto e definisce le modalità di attuazione della decisione di recupero di cui al comma 1. Il Commissario straordinario, con proprio provvedimento, individua, entro quarantacinque giorni dal decreto di nomina, i soggetti tenuti alla restituzione dell'aiuto, accerta gli importi dovuti e determina le modalità e i termini del pagamento. Le amministrazioni che hanno concesso l'aiuto oggetto della procedura di recupero forniscono

tempestivamente al Commissario straordinario, su sua richiesta, i dati e ogni altro elemento necessario alla corretta esecuzione della decisione di recupero di cui al comma 1. Al Commissario straordinario non spetta alcun compenso. Il Commissario svolge le attività connesse all'incarico conferito con le risorse umane, strumentali e finanziarie delle amministrazioni competenti, previste a legislazione vigente. Il decreto del Ministro competente, il provvedimento del Commissario straordinario e il provvedimento di cui al comma 3 costituiscono titoli esecutivi nei confronti degli obbligati.";

3) al comma 3 le parole: "il provvedimento di cui al comma 2" sono sostituite dalle seguenti: "il provvedimento per l'individuazione dei soggetti tenuti alla restituzione dell'aiuto, l'accertamento degli importi dovuti e la determinazione delle modalità e dei termini del pagamento";

1-ter. Agli articoli 46, 48, 49 e 52 della legge 24 dicembre 2012, n. 234, le parole: "di cui all'articolo 14 del regolamento (CE) n. 659/1999 del Consiglio del 22 marzo 1999", ovunque ricorrono, sono sostituite dalle seguenti: "di cui all'articolo 16 del regolamento (CE) n. 1589/2015 del Consiglio del 13 luglio 2015" e all'articolo 51 le parole: "regolamento (CE) n. 659/1999 del Consiglio del 22 marzo 1999" sono sostituite dalle parole: "regolamento (CE) n. 1589/2015 del Consiglio del 13 luglio 2015".

1-quater. Le disposizioni di cui ai commi 1-bis e 1-ter del presente articolo si applicano alle decisioni di recupero notificate a partire dal 1° gennaio 2015».

Consequentemente, alla rubrica, sostituire le parole: «all'articolo 45 della», con la seguente: «alla» e le parole: «recante comunicazioni in ordine agli», con le seguenti: «in materia di».

21.2

IL RELATORE

Accolto

Al comma 1, lettera b), dopo le parole: «Il Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale» aggiungere le seguenti: «e il Ministro dello sviluppo economico».

21.0.2

IL RELATORE

Accolto

Dopo l'articolo 21, inserire il seguente:

«Art. 21-bis.

(Disposizioni in materia di finanziamento del Garante per la protezione dei dati personali)

1. Al fine di assicurare il funzionamento del Garante per la protezione dei dati personali e il regolare svolgimento dei poteri di controllo ad esso affidati dalla normativa dell'Unione europea, il fondo di cui all'articolo 156, comma 10, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n.196, è incrementato nella misura di 12 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2017. All'onere derivante dall'attuazione del presente comma, si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 41-bis, comma 1, della legge 24 dicembre 2012, n. 234. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio».

Tit. 1

IL RELATORE

Accolto

Al titolo del disegno di legge, sostituire le parole: «Legge europea 2015», con le seguenti: «Legge europea 2015-2016».